



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.

VISTO il D.P.Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale è conferito al dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;

VISTO il D.M. del 15.09.1951, notificato alla proprietaria xx xxxxxx xxxxxx in data 3 ottobre 1951, con il quale, ai sensi della L. n. 1089 del 1.6.1939, è stato dichiarato di interesse archeologico particolarmente importante il terreno sito nel comune di Siracusa indicato in catasto alla partita n. 3452 foglio di mappa n. 43 particelle n. 49 e 46 ;

VISTA la nota prot. n. 134510 del 31.08.2022 con la quale il comune di Siracusa, considerato che l'area identificata con la particella 46 del precitato Decreto è stata oggetto di significative manomissioni, chiede, ai sensi dell'art. 128 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, la revisione del vincolo imposto con D.M. del 15.09.1951 relativamente alla delimitazione dell'area, sulla quale ora insiste l'impianto sportivo "Campo scuola Pippo Di Natale", per la quale il precitato D.M. del 1951 aveva previsto prescrizioni di inedificabilità assoluta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 128 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, in presenza di elementi di fatto sopravvenuti, l'Assessorato può rinnovare, anche a richiesta del proprietario, il procedimento di dichiarazione di beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2 del precitato articolo, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela;

VISTA la nota prot. n. 191 del 05.01.2023 con la quale la Soprintendenza, tenuto conto del mutamento delle ditte proprietarie, dell'identificazione catastale e delle condizioni di parte dell'area ormai modificata dall'esistenza di opere di urbanizzazione e da impianti sportivi, avvia il procedimento di rinnovo della dichiarazione di interesse culturale con la verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 12. del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 128 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 per procedere al rinnovo del D.M. del 15.09.1951;

VISTO il parere prot. n. 293 del 10.01.2022, e la documentazione di rito ad esso allegata, con il quale la Soprintendenza di Siracusa conferma l'interesse culturale particolarmente importante, già dichiarato dal D.M. del 15.09.1951, dell'area posta al margine orientale del Parco Archeologico della Neapolis e detta prescrizioni di tutela indiretta sulla restante area;

VISTA la nota prot. n. 391 del 12.01.2022 con la quale la Soprintendenza di Siracusa, ad

integrazione dei documenti già trasmessi col precitato parere, invia le note con le quali il Comune di Siracusa e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa dichiarano espressamente che non presenteranno osservazioni al procedimento di rinnovo;

CONSIDERATO che le prescrizioni di tutela indiretta proposte dalla Soprintendenza di Siracusa confermano le prescrizioni di tutela dettate dal precitato D.M. del 15.09.1951;

RITENUTO che l'area sita nel **comune di Siracusa posta al margine orientale del Parco Archeologico della Neapolis**, distinta nel catasto terreni del comune di Siracusa al **foglio 43 particella 49**, perimetrata in rosso nell'allegata planimetria catastale, già dichiarata interesse culturale particolarmente importante dal D.M. del 15.09.1951, debba essere confermata di importante **interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004** in quanto parte integrante di un'area omogenea di grande valore archeologico;

RITENUTO che, al fine di garantire il rispetto e il decoro dell'area archeologica della Neapolis, l'area sita nel **comune di Siracusa** denominata "**Strada Comunale Ettore Romagnoli**", nel D.M. del 15.09.1951 inclusa nella particella 46, ora distinta nel catasto terreni del comune di Siracusa al **foglio 43 particella 820 (ex 268)**, perimetrata in azzurro nell'allegata planimetria catastale, debba essere sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che, al fine di garantire il rispetto e il decoro dell'area archeologica della Neapolis, l'area sita nel **comune di Siracusa** denominata "**Campo Scuola-Coni Pippo Di Natale**", distinta nel catasto terreni del comune di Siracusa, così come nel D.M. del 15.09.1951, al **foglio 43 particella 46**, perimetrata in verde nell'allegata planimetria catastale, debba essere sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004;

## DECRETA

### ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati **l'area archeologica posta al margine orientale del Parco Archeologico della Neapolis** così come individuata nella premessa e descritta nella relazione allegata, è **dichiarata di importante interesse archeologico** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

### ART. 2)

L'area denominata "**Strada Comunale Ettore Romagnoli**" così come individuata in premessa e descritta nella relazione allegata **viene sottoposta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii.**, alle seguente prescrizione di tutela indiretta: "**non potrà essere eretta alcuna costruzione**".

### ART. 3)

L'area denominata "**Campo Scuola-Coni Pippo Di Natale**", così come individuata in premessa e descritta nella relazione allegata **viene sottoposta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii.**, alle seguente prescrizione di tutela indiretta: "**non potranno sorgere costruzioni per un'altezza maggiore di metri 12 e per più di un decimo dell'area corrispondente alla medesima particella**".

### ART. 4)

La planimetria catastale e la relazione tecnica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e a tutti gli aventi diritto.

### ART. 5)

I proprietari avranno cura di richiedere l'aggiornamento della titolarità catastale delle particelle qui oggetto di tutela presso l'Agenzia delle Entrate l'Ufficio Provinciale – Territorio -Servizi Catastali.

### ART. 6)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, presso l'Ufficio del Territorio –

Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

**ART. 7)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

**ART. 8)**

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

**PALERMO, li 19 gennaio 2023**

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Calogero Franco Fazio  
*fto*